

Roma 26/10/2026 Prot. 67

Ai Segretari Generali Regionali
Alle Strutture Regionali
Ai Segretari Regionali
Ai Responsabili Sindacali

Oggetto: CCNL Elettrici - Accordo del 28 settembre 2026 di integrazione e modifica in tema di previdenza complementare.

L'ARGOMENTO

In data 28 settembre 2026 le Segreterie Nazionali di Flaei Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil e le Parti Datoriali firmatarie del Contratto di Settore elettrico hanno sottoscritto un accordo di integrazione e modifica del CCNL in materia di previdenza complementare (in allegato).

L'intesa interviene sull'art. 46 (Previdenza complementare) e sull'art. 39 (Aumenti periodici di anzianità), sia nella Disciplina generale sia nella Parte speciale – Appendice, con due finalità: vincolare il contributo aziendale all'adesione e al mantenimento dell'iscrizione ai soli Fondi negoziali di settore, Fopen e Pegaso, e adeguare i termini contrattuali alle nuove previsioni di legge in materia di destinazione del TFR dei neoassunti.

I DETTAGLI

1. Il contributo aziendale è legato all'adesione ai Fondi di settore (art. 46).

Le Parti confermano che le Aziende che applicano il CCNL sono tenute a iscriversi ad uno dei Fondi di riferimento, Fopen e Pegaso, al fine di consentire ai propri dipendenti di beneficiare dei vantaggi della previdenza complementare negoziale.

Il punto qualificante dell'accordo è il vincolo espresso secondo cui l'obbligo di versamento del contributo aggiuntivo, posto a carico del solo datore di lavoro, sussiste esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti ai Fondi Fopen e Pegaso e finché permane l'iscrizione agli stessi. Di conseguenza, nessun contributo è dovuto dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore decida di aderire ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale di riferimento.

2. Il nuovo termine di 60 giorni e l'opzione per gli aumenti periodici di anzianità (art. 39).

L'accordo adegua il testo contrattuale a quanto previsto dalla legge di bilancio 2026, che dispone la destinazione automatica del TFR dei neoassunti alla previdenza complementare, salvo espressa rinuncia da formulare entro 60 giorni. Il termine contrattuale passa pertanto da 6 mesi a 60 giorni dall'assunzione.

Restano ferme le tutele per il lavoratore. Ai lavoratori interessati continua ad essere riconosciuta la possibilità di optare, entro il termine di 60 giorni entro il quale è possibile effettuare la scelta sulla destinazione del TFR, per la rinuncia alla destinazione automatica alla previdenza complementare e per il riconoscimento dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità biennali. In tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno alla previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.

LE CONCLUSIONI

L'accordo, che si colloca anche nel solco dell'intesa interconfederale in materia, risponde all'esigenza di consolidare e tutelare i Fondi negoziali previsti dal CCNL, Fopen e Pegaso, istituiti nel 1998 in attuazione di specifici accordi sindacali. La contribuzione aziendale, frutto della contrattazione collettiva, viene ricondotta in modo esplicito al canale dei Fondi di settore, rafforzando il legame tra contributo datoriale, adesione e contrattazione.

La FLAEI Cisl ritiene che la previdenza complementare costituisca un pilastro fondamentale per il futuro trattamento pensionistico dei lavoratori, specie dei più giovani, per i quali l'evoluzione del sistema pubblico comporterà una riduzione del tasso di sostituzione. Allo stesso tempo, la possibilità di optare per gli aumenti periodici di anzianità entro 60 giorni dall'assunzione richiede che la scelta sia compiuta in modo informato e nei tempi previsti.

Cordiali saluti.

Per la Segreteria Nazionale
Mario Marras e Cristiano Mazzucotelli

All.: c.s.

ACCORDO DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL CCNL ELETTRICI 11 FEBBRAIO 2025 IN TEMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Roma, 28 settembre 2026

Tra le Parti Datoriali firmatarie del CCNL 11 febbraio 2025:

Elettricità Futura, Utilitalia, Enel SpA, GSE SpA, So.G.I.N. SpA, Terna SpA, Energia Libera
rappresentate da Boneschi, Capitani, Barrile, Giuliani, Cesa, Forte, Chianese, Mannaioli,
Raimondi, Incurvati, Sepe, Pernazza, Cacciapuoti, Catapano, Bianco, Coppa, *Castelli*

e

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali:

- Filctem Cgil, rappresentata da Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Lovisetto
- Flaei Cisl, rappresentata da Testa, Marras, Froli, Mazzucotelli, Ronci
- Uiltec Uil, rappresentata da Piras, Pantò, Cozzolino, Fiordelmondo

Premesso che

Le parti firmatarie del CCNL per il settore elettrico e del presente accordo hanno da sempre dedicato la massima attenzione al tema della previdenza complementare.

Basta ricordare come i fondi di previdenza complementare attualmente operanti nel settore, Fopen e Pegaso, sono stati costituiti in attuazione di specifici accordi sindacali sottoscritti nel 1998 per dare una risposta alle nuove esigenze di copertura pensionistica emergenti dalla legge di riforma n.335/1995 che ha reso indispensabile lo sviluppo di un secondo pilastro, da affiancare alla previdenza pubblica obbligatoria non più in grado di garantire le coperture precedentemente in atto.

A partire da allora, nelle varie tornate di rinnovo contrattuale susseguitesesi negli anni, le Parti hanno anche concordato per il rafforzamento dei fondi di settore destinando a più riprese, in aggiunta ai contributi percentuali stabiliti dagli accordi istitutivi in forma paritetica e al TFR secondo le disposizioni di legge, ulteriori risorse in cifra fissa a carico dei datori di lavoro.

Considerato che

Le Parti, attraverso la contrattazione collettiva, possono e vogliono svolgere un ruolo importante per garantire anche nella prospettiva del settore, una previdenza complementare sostenibile ed efficiente, sottolineando e rafforzando l'inscindibile nesso fra il contributo datoriale e l'adesione ai Fondi che sono espressione della stessa contrattazione collettiva.

Si conviene quanto segue

Art.46 – Previdenza complementare

L'articolo 46 CCNL è modificato e integrato come segue:

Premessa

Le Parti riconoscono il valore della previdenza complementare come pilastro fondamentale per il futuro trattamento pensionistico dei lavoratori e operano affinché sia sempre più diffusa all'interno del settore ed estesa a tutti i lavoratori con particolare riferimento al personale neo assunto. A tal fine le Parti congiuntamente attiveranno, sia a livello settoriale che aziendale, una campagna informativa e promozionale con il coinvolgimento dei Fondi operanti nel settore per favorire la consapevolezza dei dipendenti ancora non iscritti sui vantaggi derivanti dall'iscrizione alla previdenza complementare. A tale riguardo le Parti esprimono il loro sostegno ad un intervento normativo atto a prevedere, per tutti i lavoratori in servizio ancora non iscritti, un nuovo periodo di silenzio-assenso di 6 mesi per scegliere la destinazione del proprio TFR.

Le Parti si impegnano a promuovere le necessarie iniziative nei confronti delle altre Fonti istitutive degli attuali Fondi operanti nel settore, Fopen e Pegaso, anche in relazione alle novità introdotte per i fondi pensione con il D. Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147 (recante "Attuazione della direttiva UE 2016/2341 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali") in merito alla eventualità di realizzazione di future sinergie tra detti Fondi.

Con riguardo agli attuali Fondi operanti nel settore elettrico, Fopen e Pegaso, le Parti confermano che, fatti salvi gli obblighi derivanti dall'adesione alle Fonti istitutive e dagli specifici accordi sindacali previsti dagli Statuti dei suddetti Fondi, le Aziende che applicano il presente CCNL sono tenute ad iscriversi ad uno dei predetti Fondi di riferimento al fine di consentire ai propri dipendenti di beneficiare dei vantaggi della previdenza complementare negoziale.

Contribuzione

1. In aggiunta alle percentuali indicate dagli accordi istitutivi di riferimento, le Aziende, per effetto delle previsioni di volta in volta disposte in occasione dei rinnovi del CCNL, versano ai Fondi di previdenza complementare un contributo aggiuntivo di € 20 mensili (per 14 mensilità) a carico del solo Datore di lavoro¹.

L'obbligo contributivo a carico azienda è assunto dai datori di lavoro presso i quali trova applicazione il presente CCNL solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti ai Fondi di riferimento Fopen e Pegaso e finché permane l'iscrizione agli stessi.

Di conseguenza, nessun contributo è dovuto dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore decida di aderire ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale di riferimento, identificata nei Fondi Fopen e Pegaso.

¹ Ai sensi del Protocollo sul trattamento economico allegato all'art. 38 CCNL 11 febbraio 2025 a decorrere dal 1° gennaio 2026 le Aziende verseranno ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore un ulteriore importo aggiuntivo in misura fissa pari a € 3 per ogni mensilità e pari a € 4 per ogni mensilità a partire dal 1° gennaio 2027.

Misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare

2. Le Parti, in relazione all'evoluzione del sistema previdenziale pubblico obbligatorio, che implica in prospettiva una contrazione dei relativi trattamenti pensionistici con abbassamento del tasso di sostituzione rispetto al trattamento retributivo, condividono di introdurre nuove misure periodiche di sostegno previdenziale a favore del personale neo assunto al fine di favorire l'iscrizione alla previdenza complementare e costituire una dotazione aggiuntiva che incrementa costantemente la posizione contributiva individuale.

3. Ai lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020, sempreché iscritti ai Fondi operanti nel settore, verrà versato direttamente al Fondo Pensione, a decorrere dal compimento del primo anno di anzianità di servizio e per ogni anno di anzianità per un massimo di dieci aumenti, un importo il cui ammontare è definito per ciascuna categoria di inquadramento, alla tabella in calce riportata.

3bis Ai lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020, che non hanno esercitato la scelta, anche tacita, verso la previdenza complementare e che non hanno richiesto il riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità biennali entro il termine previsto all'art. 39 comma 6, verrà versato direttamente ai Fondi Pensione operanti nel settore, con decorrenza dal compimento del primo anno di anzianità di servizio e per ogni anno di anzianità, per un massimo di dieci aumenti, un importo a titolo di misura periodica di sostegno al sistema di previdenza complementare, il cui ammontare è definito per ciascuna categoria di inquadramento nella tabella in calce riportata. Per tali lavoratori, il versamento di tale contributo mensile da parte del datore di lavoro determinerà l'iscrizione automatica al Fondo pensione. Per i lavoratori già assunti ante 2025, con i requisiti sopra indicati, l'accredito delle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare avverrà entro il 31.12.2025.

Inoltre, in coerenza con la natura di contributo contrattuale dei suddetti versamenti, in caso di successiva iscrizione del lavoratore interessato ad altre forme di previdenza complementare o comunque ad altri Fondi Pensione non operanti nel settore, gli importi di cui al presente comma 3 bis ancora dovuti continueranno ad essere destinati ai Fondi negoziali di riferimento operanti nel settore, con conseguente mantenimento della suddetta posizione individuale, secondo la regolamentazione interna del Fondo pensione ed in coerenza con le previsioni del relativo Statuto.

4. Le misure periodiche di sostegno previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'anno di anzianità.

5. Gli importi di dette misure periodiche di sostegno previdenziale verranno esclusivamente attribuite in cifra fissa non modificabile in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria. Tali importi non soggetti a rivalutazione sono corrisposti per 14 mensilità annue e non sono computati ad alcun effetto e non costituiscono base di calcolo ai fini retributivi a corresponsione indiretta o differita, ivi compreso il TFR.

Importi delle misure periodiche di sostegno previdenziale

Inquadramento	Importo
QS	29,41
Q	27,80
ASS	25,84
AS	23,89
A1S	22,72
A1	21,44
BSS	20,23
BS	19,18
B1S	18,10
B1	17,08
B2S	15,68
B2	14,29
CS	12,18
C1	10,60

DICHIARAZIONE A VERBALE

- 1) *Informativa ai neoassunti* – Le Parti si impegnano a promuovere a livello aziendale l'attivazione di modalità informative nei confronti dei neoassunti sui vantaggi derivanti dall'iscrizione alla previdenza complementare e sulla possibilità di esercitare, l'opzione di cui all'art.39 ("aumenti periodici di anzianità", comma 6, CCNL).

Art.39 – Aumenti periodici di anzianità

Il punto 6 dell'art.39, tenuto conto di quanto previsto a partire dal 1° luglio 2026 dalla legge di bilancio 2026 (legge n.199 del 30 dicembre 2025) che dispone la destinazione automatica del TFR per i neo assunti alla previdenza complementare salvo espressa rinuncia da formulare entro 60 giorni, con decorrenza 1° gennaio 2027, è modificato come segue

6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell'arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - non oltre il termine di 60 giorni entro il quale è possibile effettuare una scelta per la destinazione per il TFR rinunciando alla destinazione automatica alla previdenza complementare - per il riconoscimento dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.

PARTE SPECIALE - APPENDICE

Disciplina speciale attività di cui art. 1, lettere e), f) e DAV, CCNL elettrici

L'articolo 46 è modificato e integrato come segue:

Art. 46 - Previdenza Complementare

Premessa

Le Parti riconoscono il valore della previdenza complementare come pilastro fondamentale per il futuro trattamento pensionistico dei lavoratori e operano affinché sia sempre più diffusa all'interno del settore ed estesa a tutti i lavoratori con particolare riferimento al personale neoassunto. A tal fine le Parti congiuntamente attiveranno, sia a livello settoriale che aziendale, una campagna informativa e promozionale con il coinvolgimento dei Fondi operanti nel settore per favorire la consapevolezza dei dipendenti ancora non iscritti sui vantaggi derivanti dall'iscrizione alla previdenza complementare. A tale riguardo le Parti esprimono il loro sostegno ad un intervento normativo atto a prevedere, per tutti i lavoratori in servizio ancora non iscritti, un nuovo periodo di silenzio-assenso di 6 mesi per scegliere la destinazione del proprio TFR.

Le Parti si impegnano a promuovere le necessarie iniziative nei confronti delle altre Fonti istitutive degli attuali Fondi operanti nel settore, Fopen e Pegaso, anche in relazione alle novità introdotte per i fondi pensione con il D. Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147 (recante "Attuazione della direttiva UE 2016/2341 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali") in merito all'eventualità di realizzazione di future sinergie tra detti Fondi.

Con riguardo agli attuali Fondi operanti nel settore elettrico, Fopen e Pegaso, le Parti confermano che, fatti salvi gli obblighi derivanti dall'adesione alle Fonti istitutive e dagli specifici accordi sindacali previsti dagli Statuti dei suddetti Fondi, le Aziende che applicano il presente CCNL sono tenute ad iscriversi ad uno dei predetti Fondi di riferimento al fine di consentire ai propri dipendenti di beneficiare dei vantaggi della previdenza complementare negoziale.

Contribuzione

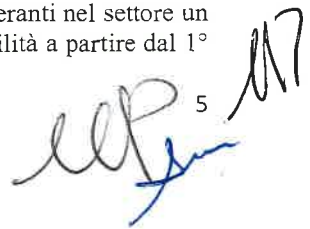
1. È prevista una aliquota di contribuzione ordinaria minima pari al 1,21% a carico azienda ed 1,21% a carico dipendenti, calcolata sulla retribuzione utile ai fini del TFR. A tal fine le Aziende e le Organizzazioni Sindacali, in quanto Fonti istitutive dei Fondi presenti nel settore (FOPEN e PEGASO), si faranno reciprocamente parte attiva affinché tale possibilità venga recepita dagli Statuti dei Fondi citati e vengano individuate le modalità più opportune per agevolare l'iscrizione delle Aziende e dei lavoratori. L'obbligo contributivo di cui ai commi precedenti è assunto dalle Aziende solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono ai Fondi summenzionati.

Le Aziende versano un contributo aggiuntivo a carico del solo Datore di lavoro di € 14 euro mensili per 14 mensilità ai predetti Fondi.²

L'obbligo contributivo a carico azienda è assunto dai datori di lavoro presso i quali trova applicazione il presente CCNL solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti ai Fondi di riferimento Fopen e Pegaso e finché permane l'iscrizione agli stessi.

Di conseguenza, nessun contributo è dovuto dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore decida di aderire ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale di riferimento, identificata nei Fondi Fopen e Pegaso.

² Ai sensi del Protocollo sul trattamento economico allegato all'art. 38 Appendice CCNL 11 febbraio 2025 a decorrere dal 1° gennaio 2026 le Aziende verseranno ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore un ulteriore importo aggiuntivo in misura fissa pari a € 3 per ogni mensilità e pari a € 4 per ogni mensilità a partire dal 1° gennaio 2027.



Misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare

2. Le Parti, in relazione all'evoluzione del sistema previdenziale pubblico obbligatorio, che implica in prospettiva una contrazione dei relativi trattamenti pensionistici con abbassamento del tasso di sostituzione rispetto al trattamento retributivo, condividono di introdurre nuove misure periodiche di sostegno previdenziale a favore del personale neo assunto al fine di favorire l'iscrizione alla previdenza complementare e costituire una dotazione aggiuntiva che incrementa costantemente la posizione contributiva individuale.
3. Ai lavoratori assunti successivamente alla data di applicazione dell'Area Contrattuale all'Azienda, sempreché iscritti ai Fondi operanti nel settore, verrà versato direttamente al Fondo Pensione, a decorrere dal compimento del primo anno di anzianità di servizio e per ogni anno di anzianità per un massimo di dieci aumenti, un importo il cui ammontare è definito per ciascuna categoria di inquadramento, alla tabella in calce riportata.
Le misure periodiche di sostegno previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'anno di anzianità.

3bis Ai lavoratori assunti successivamente alla data di applicazione dell'Area Contrattuale, che non hanno esercitato la scelta, anche tacita, verso la previdenza complementare e che non hanno richiesto il riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità biennali entro il termine previsto all'art. 39 comma 5 della presente APPENDICE al CCNL, verrà versato direttamente ai Fondi Pensione operanti nel settore, con decorrenza dal compimento del primo anno di anzianità di servizio e per ogni anno di anzianità, per un massimo di dieci aumenti, un importo a titolo di misura periodica di sostegno al sistema di previdenza complementare, il cui ammontare è definito per ciascuna categoria di inquadramento nella tabella in calce riportata. Per tali lavoratori, il versamento di tale contributo mensile da parte del datore di lavoro determinerà l'iscrizione automatica al Fondo pensione. Per i lavoratori già assunti ante 2025, con i requisiti sopra indicati, l'accredito delle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare avverrà entro il 31.12.2025.

Inoltre, in coerenza con la natura di contributo contrattuale dei suddetti versamenti, in caso di successiva iscrizione del lavoratore interessato ad altre forme di previdenza complementare o comunque ad altri Fondi Pensione non operanti nel settore, gli importi di cui al presente comma 3 bis ancora dovuti continueranno ad essere destinati ai Fondi negoziali di riferimento operanti nel settore, con conseguente mantenimento della suddetta posizione individuale, secondo la regolamentazione interna del Fondo pensione ed in coerenza con le previsioni del relativo Statuto.

4. Gli importi di dette misure periodiche di sostegno previdenziale verranno esclusivamente attribuite in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria. Tali importi non soggetti a rivalutazione sono corrisposti per 14 mensilità annue e non sono computati ad alcun effetto e non costituiscono base di calcolo ai fini retributivi a corresponsione indiretta o differita, ivi compreso il TFR.

Importi delle misure periodiche di sostegno previdenziale

Inquadramento	Importo €
Q	19,87
I	19,39
II	17,81
III	17,12
IV	16,12
V	15,84
VI	15,39



DICHIARAZIONE A VERBALE

- 1) *Informativa ai neoassunti* – Le Parti si impegnano a promuovere a livello aziendale l'attivazione di modalità informative nei confronti dei neo assunti sui vantaggi derivanti dall'iscrizione alla previdenza complementare e sulla possibilità di esercitare, l'opzione di cui all'art.39 ("aumenti periodici di anzianità", comma 5, CCNL.

Art. 39 - Aumenti periodici di anzianità

Il punto 5 dell'art.39 Disciplina Speciale, tenuto conto di quanto previsto a partire dal 1° luglio 2026 dalla legge di bilancio 2026 (legge n.199 del 30 dicembre 2025) che dispone la destinazione automatica del TFR per i neo assunti alla previdenza complementare salvo espressa rinuncia da formulare entro 60 giorni, con decorrenza 1° gennaio 2027, è modificato come segue

5. Ai suddetti lavoratori sarà tuttavia riconosciuta nell'arco di vigenza dell'Area Contrattuale la possibilità di optare - non oltre il termine di 60 giorni entro il quale è possibile effettuare una scelta per la destinazione per il TFR rinunciando alla destinazione automatica alla previdenza complementare - per il riconoscimento dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.

Letto, confermato, sottoscritto

ELETTRICITA' FUTURA

UTILITALIA

ENEL SPA

GSE SPA

SO.G.I.N. SPA

TERNA SPA

ENERGIA LIBERA


Paola Furlan




Giuseppe



FILCTEM CGIL

FLAEI CISL

UILTEC UIL





